



---

Ai Sigg.ri Clienti  
Loro Sedi

Varese, 11 dicembre 2025

## CIRCOLARE N. 6/2025

### 1 - VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2025

#### 1. Termine e metodi di versamento

Entro il prossimo **29 dicembre 2025** (il 27 cade di sabato) i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali

di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2025.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi; l'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.

I metodi alternativi per la determinazione dell'acconto sono i seguenti:

#### 1. Metodo storico

88% dell'imposta dovuta per il mese di dicembre o il IV trimestre dell'anno precedente.

#### 2. Metodo analitico

100% del debito risultante da una liquidazione straordinaria al 20 dicembre, con registrazione a tale data delle operazioni attive e passive.

#### 3. Metodo previsionale

88% dell'imposta presunta che si stima di dover pagare per il mese di dicembre o il IV trimestre dell'anno corrente; tale metodo è rischioso perché, in caso di errore, sono applicabili le sanzioni per insufficiente versamento (pagabili con ravvedimento).

### 2 L'acconto in caso di situazioni particolari o straordinarie

**a) Contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo.

**b) Liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono “uscite” dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società.

c) Operazioni di fusione: nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.

### 3. Casi di esclusione dal pagamento dell'acconto

Sono esclusi dal versamento dell'acconto, fra l'altro, Iva i seguenti soggetti (casistica esemplificativa e non esaustiva):

- soggetti con debito di importo inferiore a 103,29 euro;
- soggetti che non dispongono di uno dei due dati, “storico” o “previsionale” su cui si basa il calcolo (es. soggetti che hanno iniziato nel 2025, soggetti cessati entro il 30/11 – 30/09 per trimestrali, contribuenti a credito nell'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente, ecc.);
- soggetti che adottano il regime forfettario di cui all' art.1 commi da 54 a 89 L. n.190/2014;
- soggetti che adottano il regime dei “minimi” di cui all' articolo 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011;
- i produttori agricoli esonerati (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- soggetti che applicano il regime forfettario ex L. 398/1991;
- soggetti esercenti attività di intrattenimento (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972);
- i contribuenti che, nel periodo d' imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette all'imposta;
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre (se trimestrali) o entro il 30 novembre (mensili), sempre che non esercitino altre attività soggette a Iva.

## 2 - RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROVVIGIONI: ANCORA VALIDE LE “VECCHIE” INDICAZIONI

### 1. Indicazioni di carattere generale

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (con applicazione di fatto

dell'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (in pratica, la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

## **2. Procedura prevista dal D.M. 16 aprile 1983**

Secondo quanto previsto dal D.M. 16 aprile 1983 l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A/R (unica forma consentita dalla citata normativa, ma come già chiarito dall'Agenzia delle entrate, è ammesso anche l'utilizzo della PEC) **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario viene derogato nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

- nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.: ENTRO 15 GG. DALLA STIPULA;
- eventi che modificano precedenti situazioni (es. assunzione dipendenti, cessazione rapporti con tutti i dipendenti): ENTRO 15 GG. DALL'EVENTO;
- operazioni occasionali: ENTRO LA DATA DI CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE CHE GENERA LA PROVVISORIE.

La suddetta riduzione viene riconosciuta, come detto, nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "*di terzi*"; a tal fine si considerano "*terzi*":

- i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (es. subagenti, mediatori, procacciatori d'affari);
- i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro (figure eliminate con il c.d. *Jobs Act* dal 25 giugno 2015, che tuttavia ha consentito la prosecuzione di rapporti sorti precedentemente, sino alla loro cessazione).

Va ricordato che in base a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 25-*bis*, D.P.R. 600/1973 non è possibile applicare il beneficio della riduzione con riferimento ad alcune tipologie di provvigioni.

## **3. Modifiche apportate dal D.Lgs. 175/2014**

Con il D.Lgs. 175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) il Legislatore, modificando il comma 7 dell'articolo 25-*bis*, D.P.R. 600/1973, ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto attuativo che avrebbe dovuto apportare alcune modificazioni all'adempimento in oggetto.

In particolare, tale decreto:

- introduce l'utilizzo della posta elettronica certificata (pec), oltre alla raccomandata A/R;
- assegna validità alla comunicazione fino a revoca (quindi non sarà necessario ripeterla ogni

anno);

- introduce specifiche sanzioni (da 250 a 2.000 euro) nel caso di omessa comunicazione della revoca.

A oggi, a distanza di parecchi anni dall'introduzione delle richiamate modifiche, nessun decreto attuativo è stato ancora emanato e pertanto occorre fare riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E/2014, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

- è possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16 aprile 1983, anche tramite PEC, rispettando i termini di invio ivi previsti;
- la dichiarazione così trasmessa (mediante raccomandata o PEC), conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta ridotta del 20% anche oltre l'anno cui si riferisce;
- permane l'obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni dalla data in cui si verificano;
- la sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, restano *“salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione”* che tuttavia a oggi non risulta ancora emanato.

Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

- coloro che hanno già inviato la comunicazione, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute applicate alle provvigioni riconosciute nel 2025, non dovranno più ripresentarla, posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
- coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute applicate alle provvigioni riconosciute nel 2026, procedere all'invio della stessa entro il prossimo 31 dicembre 2025 secondo le modalità sopra descritte.

### **3 - PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI**

Ricordiamo che l'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

#### **1. Il principio di cassa**

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2025 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

A seconda del tipo di rapporto instaurato fra amministratore e società, si possono distinguere due differenti situazioni:

---

- rapporto di collaborazione (cedolino): i compensi sono deducibili per la società nel 2025 secondo il principio c.d. di cassa allargata (pagamento entro il 12/01/2026);
- amm.re con p. iva che emette fattura alla società: i compensi sono deducibili per la società nel 2025 se pagati entro il 31/12/2025.

## 2. L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare e che lo stesso sia proporzionato all'opera prestata dall'amministratore; inoltre, è opportuno che nella delibera di attribuzione del compenso venga specificato che al compenso andrà aggiunto il carico previdenziale ad esso relativo.

E' possibile individuare le seguenti casistiche:

a) amministratore senza compenso: è consigliabile che l'assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della remunerazione per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficiario possa reclamare un compenso per l'opera svolta;

b) amministratore con compenso stabile erogato con periodicità mensile (o altra periodicità) nel corso dell'anno: l'assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazione del compenso all'amministratore;

c) amministratore con compenso stabile, cui viene deliberato un compenso straordinario: è possibile che l'assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore di compenso all'amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato; anche in tale circostanza, la delibera deve precedere la materiale erogazione del compenso straordinario;

d) amministratore con compenso annuo erogato in misura non costante: anche in tale circostanza occorre che l'assemblea dei soci preceda il momento di erogazione del compenso, essendo possibile che la decisione sia assunta in corso d'anno e che si decida di remunerare il lavoro dell'amministratore per l'intero periodo.

e) amministratore con compenso deliberato in anni precedenti, anche per i successivi: per evitare la necessità di tenere più assemblee, è possibile prevedere un compenso che possa valere anche per più annualità.

Ad esempio, si ipotizzi che in passato la società, nell'anno 2021, abbia assunto la seguente delibera: “...all'amministratore unico viene assegnato un compenso di 100.000 euro annui per l'anno 2021 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pagamento del compenso spettante per ciascuna annualità dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese solare”. In tal caso, l'erogazione potrà avvenire senza problemi anche per le successive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità.

### **3. Il compenso deliberato e non pagato**

Occorre fare attenzione al fatto che, talvolta, le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso verbalizzando una rinuncia da parte dell'amministratore.

È meglio evitare tale operazione per evitare che, in caso di verifica, l'Amministrazione finanziaria presuma che il compenso in oggetto sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento (nel caso di socio-amministratore) anche se, con sentenza n. 16595/2023, i Giudici di legittimità hanno stabilito che un'eventuale rinuncia all'incasso del compenso da parte del socio-amministratore non costituisce un incremento del valore fiscale della partecipazione, ma comporta la tassazione della sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.

È allora preferibile che l'assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

### **4. Compensi erogati ad amministratori per prestazioni di servizi a favore della società diversi da quelli oggetto del mandato di amministratore.**

La Cassazione con sentenza 20613/2024 ha sostanzialmente affermato il principio secondo cui qualsiasi compenso riconosciuto agli amministratori sia per la carica che per eventuali attività accessorie che per servizi prestati alla società anche nell'ambito dello svolgimento di attività professionale (es. avvocato che ricopre la carica di amministratore e presta a favore della medesima società servizi legali) deve risultare o dallo statuto o da delibera dell'assemblea dei soci.

Considerato l'orientamento assunto dalla giurisprudenza si consiglia di far approvare dall'assemblea dei soci anche i contratti per prestazioni di servizi da parte di società ove l'amministratore ricopra cariche sociali o sia il soggetto tenuto, per conto della società terza, a prestare detti servizi a favore della società committente.

## **4 – L'INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO**

Gli acquisti sul mercato nazionale senza Iva possono essere effettuati dall'esportatore abituale nei limiti di un importo annuo, definito “*plafond*”, che si determina verificando l'ammontare complessivo delle operazioni di vendita non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nel periodo di imposta precedente.

### **1. La procedura da adottare per emettere la lettera di intento**

L'esportatore abituale è il contribuente che nel corso dell'anno solare precedente ha effettuato operazioni di cessioni all'estero (esportazioni, operazioni assimilate alle esportazioni e cessioni intracomunitarie) per un importo superiore al 10% del proprio volume d'affari, secondo quanto previsto dall'articolo 20, D.P.R. 633/1972.

Gli esportatori abituali hanno la possibilità di acquistare beni e servizi, o effettuare importazioni in regime di esenzione Iva: questo può avvenire nei limiti dell'ammontare complessivo dei

corrispettivi delle operazioni con l'estero effettuate nel periodo di riferimento, ovvero l'anno solare precedente (*plafond* FISSO) oppure nei 12 mesi precedenti (*plafond* mobile).

## 2. Operazioni che concorrono alla determinazione del *plafond*

Concorrono alla formazione del *plafond* le seguenti operazioni:

- cessioni all'esportazione di cui all'articolo 8, comma 1 lettere a) e b), D.P.R. 633/1972;
- cessioni di beni e prestazione di servizi assimilate alle precedenti di cui all'articolo 8-*bis*, D.P.R. 633/1972;
- servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali di cui all'articolo 9, D.P.R. 633/1972;
- operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino di cui all'articolo 71, comma 1, D.P.R. 633/1972;
- operazioni non imponibili in base a trattati e accordi internazionali di cui all'articolo 72, D.P.R. 633/1972;
- prestazioni di servizi intra UE, comprese le operazioni triangolari di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, D.L. 331/1993;
- prestazioni *extra* UE rese dalle agenzie di viaggio di cui all' articolo 74-*ter*, D.P.R. 633/1972;
- cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva, con trasporto o spedizione in altro Stato UE di cui all'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993;
- margini di cui al D.L. 41/1995 relativi a operazioni non imponibili che possono costituire *plafond*.

## 3. Aspetti operativi

La dichiarazione di intento, che può riguardare una singola operazione o più operazioni (fino a un importo determinato) attesta la volontà del contribuente (esportatore abituale) di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

Il modello della Dichiarazione di Intento è stato approvato dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 96911/2020 ed è composto dal frontespizio e dal quadro A.

Il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni (il campo Dogana va barrato solo nel caso di importazioni).

Nella sezione dichiarazione del frontespizio (campo 2) va indicato l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione.

Nel quadro A *plafond* il contribuente indica la natura del *plafond* (fisso o mobile). Se alla data di presentazione della dichiarazione di intento la dichiarazione Iva è già stata presentata, va barrata la casella 1 e non è necessario indicare quali operazioni concorrono alla formazione del *plafond*.

Se la dichiarazione annuale Iva non è ancora stata presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del *plafond*.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate prima di effettuare la relativa operazione. Tale verifica può avvenire nel proprio cassetto fiscale ovvero tramite la funzione di verifica messa a disposizione al link <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

#### **4. La possibilità di non avvalersi della dichiarazione di intento già presentata**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che se l'esportatore abituale intende rettificare in diminuzione l'ammontare del *plafond* già comunicato o intende revocare la lettera di intento già spedita non deve seguire particolari formalità, in quanto il beneficio di effettuare gli acquisti senza l'applicazione dell'imposta rappresenta una facoltà e non un obbligo.

Le operazioni per le quali è possibile avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni in sospensione di imposta utilizzando il *plafond* disponibile possono subire variazioni in aumento o in diminuzione:

- le variazioni in aumento del *plafond* devono obbligatoriamente essere precedute dalla presentazione telematica all'Agenzia delle entrate, successivamente comunicata al fornitore, di una nuova dichiarazione di intento;
- le variazioni in diminuzione del *plafond* già comunicato, invece, non necessitano di formalità obbligatorie. Se il cliente comunica al fornitore di non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta, il fornitore può emettere fatture con addebito di Iva (è opportuno che tale comunicazione venga effettuata con PEC).

La volontà di non volersi avvalere della facoltà di sospendere l'imposta può essere comunicata al fornitore anche solo per alcuni acquisti, senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata. Il consenso del cliente può essere acquisito con varie modalità, anche verbalmente, prima dell'emissione della fattura del fornitore o, per ipotesi, anche in un momento successivo.

Il comportamento che si sostanzia nel pagamento della fattura al lordo dell'Iva addebitata e nell'esercizio del diritto alla detrazione della stessa da parte del cliente manifesta l'espressione di una volontà concludente.

Verificandosi tali situazioni, pertanto, in presenza di lettere di intento presentate all'Agenzia delle entrate e di *plafond* capienti, il fornitore non ha l'obbligo di emettere fattura in regime di non imponibilità Iva se il cliente manifesta l'intenzione di non avvalersi del regime di sospensione di imposta per acquisti specifici (la lettera di intento mantiene comunque intatta la propria validità).

#### **5. Controlli e aspetti sanzionatori**

Il Legislatore ha previsto il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso *plafond* Iva.

L'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, sono state previste due aree di intervento:

- a) l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- b) l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Il fornitore è tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate prima di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi in regime di non imponibilità Iva.

L'omissione di questo riscontro costituisce una violazione sanzionata in misura pari al 70% dell'imposta fermo restando l'obbligo di pagamento della medesima, salvo l'applicazione del ravvedimento operoso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.lgs. 471/97, se la dichiarazione d'intento è stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento dell'iva rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato tale dichiarazione.

Tuttavia, la Corte di cassazione ha adottato un orientamento rigoroso, che impone al fornitore di provare, qualora sia accertata la presenza di una dichiarazione d'intento ideologicamente falsa, di aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurarsi di non partecipare alla frode.

Nell'Ordinanza della Cassazione 16923/2025 sono stati individuati i seguenti elementi sintomatici che, nel complesso, potrebbero portare un avveduto operatore professionale a sospettare la falsità della dichiarazione d'intento:

- la divergenza tra il luogo di scarico effettivo della merce e quello indicato sui documenti;
- il mancato riscontro all'indirizzo indicato come sede legale e operativa della società cessionaria di capannoni o altre strutture idonee allo scarico e deposito della merce;
- la diversità della tratta di trasporto seguita rispetto a quella indicata nelle fatture;
- la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e l'omissione dei versamenti d'imposta;
- la cessione sottocosto dei prodotti acquistati da parte della società cessionaria;
- i pagamenti sempre antecedenti o contestuali all'emissione delle fatture;
- l'assenza della società cessionaria dalla banca dati VIES;
- il mancato deposito dei bilanci d'esercizio.

A tal fine si raccomanda, in particolare in caso di avvio di rapporti commerciali con nuovi clienti, la consultazione della visura camerale al fine di verificare la data di costituzione (se soggetto costituito da meno di un anno non può aver maturato lo status di esportatore abituale), il deposito dei bilanci, la sede e le unità locali (per riscontro con luogo di consegna della merce), stipula di contratto in forma scritta con previsione di mezzi di pagamento diffusi nella prassi commerciale.

Operativamente, occorre controllare che la lettera sia stata effettivamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate e che disponga di una ricevuta telematica valida, oltre a verificare il plafond ancora disponibile.

In caso di errore, l'imposta e le sanzioni ricadono sul fornitore.

---

La verifica è semplice e avviene online: tramite il servizio dell’Agenzia è possibile inserire codice fiscale del cliente, proprio codice fiscale e numero di protocollo per avere subito conferma dell’attivazione della dichiarazione; conservare l’esito è utile per eventuali controlli.

### PROCEDURA

- Accedere al sito dell’Agenzia → “Servizi” → “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”;
- Inserire i dati richiesti.
- Esito:
  - o “**Dichiarazione esistente ed attiva**” → si può fatturare senza IVA.
  - o Esito negativo → fattura **con IVA**.
- Consigliato **stampare e conservare l’esito**.

Per una gestione più completa è possibile utilizzare il Cassetto Fiscale, dove sono elencate tutte le lettere d’intento ricevute. Da qui è possibile consultarle, scaricarne il PDF e monitorare eventuali invalidazioni da parte dell’Agenzia, che renderebbero impossibile continuare a emettere fatture senza IVA ad uno specifico cliente.

Un controllo accurato e costante è indispensabile per evitare scarti delle fatture e pesanti conseguenze fiscali.

## **5 – INVENTARIO DELLE RIMANENZE DI FINE ESERCIZIO**

Come noto, le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare devono procedere, entro il 31 dicembre, alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti. A seconda del volume dei ricavi e dei limiti dimensionali delle giacenze, possono verificarsi due casi:

- vi è l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino;
- NON vi è l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino.

Nel primo caso, l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scritture contabili del magazzino, mentre nel secondo caso occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare:

1. i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali;
2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione.

Con riferimento alla merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depositi o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione).

L’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per almeno 2 periodi di imposta consecutivi:

- realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.000 euro;

dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore a euro 1.100.000.

L'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo e cessa partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo medio ponderato annuale, del FIFO, del LIFO (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione va considerato che sono componenti del costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Per la valutazione dei prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione (es. commesse/ cantieri in appalto) occorre distinguere tra opere la cui esecuzione ha durata non ultrannuale ed opere con durata superiore all'anno.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2024, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

## **6 – STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI**

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva.

### *La stampa "cartacea" dei registri contabili*

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2024 è stabilito entro tre mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al 31 gennaio 2026.

Si ricorda che l'articolo 16 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che il libro beni ammortizzabili deve essere aggiornato entro il termine di presentazione della dichiarazione, ossia, relativamente al 2024, entro il 31 ottobre 2025.

La numerazione delle pagine dei registri contabili deve essere progressiva per anno di utilizzo, con l'indicazione dell'anno di riferimento della contabilità (esempio: 2024/1, 2024/2, 2024/3 ecc.).

Per il libro giornale e per il libro inventari occorre provvedere all'assolvimento dell'imposta di bollo mediante apposizione della marca da bollo ogni 100 pagine o frazione (marche da euro 16,00 per le società di capitali e da euro 32,00 per gli altri soggetti).

In ogni caso, nella stampa dei libri cartacei si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

#### L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale; è necessario richiedere preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'autorizzazione per la conservazione in formato digitale dei registri contabili.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità e integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (per l'esercizio 2024, entro il 31 gennaio 2026).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

I nostri migliori saluti

**REGGIORI E ASSOCIATI**

***NOTA BENE*** – *Lo Studio ha preso ogni ragionevole precauzione per assicurare l'accuratezza delle informazioni di cui alla presente Circolare; desidera però sottolineare che le stesse non possono considerarsi esaurienti sotto il profilo legale e fiscale; pertanto, si consiglia di non intraprendere alcuna azione riguardante gli argomenti sopra richiamati senza aver ottenuto una precedente opinione legale.*